

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI DA LAVORO

TRA



INAIL - DIREZIONE TERRITORIALE DI FIRENZE/EMPOLI
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE
I.N.P.S. FIRENZE
I.T.L. FIRENZE
A.U.S.L. TOSCANA CENTRO
A.N.M.I.L. FIRENZE
CONSULENTI DEL LAVORO FIRENZE
CGIL FIRENZE
CISL FIRENZE
UIL FIRENZE
CONFINDUSTRIA FIRENZE

CIDA FIRENZE
CONFARTIGIANATO FIRENZE
CNA FIRENZE
CONFESERCENTI FIRENZE
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FIRENZE

di seguito indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL in attuazione della Legge n.190/2014, art.1, comma 166 realizza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro;
- l'INAIL raccordandosi con le altre Istituzioni Pubbliche e con le Forze Sociali è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di:
 - assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione, per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
 - fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
 - progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro;
- le Linee Operative per la Prevenzione emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano e sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- le Parti sono fortemente impegnate nella promozione, diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
- le Parti condividono gli obiettivi primari di miglioramento della qualità, delle condizioni di lavoro e favoriscono la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

- le Parti, rispetto alla situazione pandemica attuale dovuta alla emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus-19, ritengono fondamentale rafforzare l'impegno di salvaguardia e tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro e in ogni ambito sociale, attraverso tutte le azioni possibili di intervento e di sollecitazione che ogni soggetto nel suo ruolo può promuovere e concorrere a realizzare come elemento di consolidamento di un sistema di rete di protezione sociale legato al territorio;
- Le Parti proseguiranno nel cammino già avviato del percorso di creazione di un Sistema di rete territoriale per la creazione di una specifica sensibilità culturale con il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze e del Prefetto di Firenze. Alla generale questione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro si affiancheranno temi specifici quali l'attivazione e l'applicazione del sostegno INAIL al "Reinserimento Lavorativo" per le lavoratrici e lavoratori disabili da lavoro.
- Le parti ritengono che lo strumento del "Reinserimento Lavorativo" assuma oggi più che mai un valore di carattere sociale che là dove attivato possa consentire, dopo un infortunio o una malattia professionale, il ritorno nel proprio posto di lavoro, nella propria postazione lavorativa e un'adeguata formazione al fine di adattare il lavoro alle condizioni fisiche e psicologiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2

Le Parti concordano di aver individuato congiuntamente e riconosciuto il rilievo primario all'ambito di intervento di cui alle competenze della Legge n.190/2014, art.1, comma 166

inerente i progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e alla creazione di nuova occupazione;

in riferimento ai predetti progetti di reinserimento le Parti si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la concreta realizzazione dei progetti di reinserimento della lavoratrice e del lavoratore disabile da lavoro;

a titolo esemplificativo e non esaustivo le Parti si impegnano a:

- divulgare le opportunità offerte dai nuovi strumenti normativi tra gli iscritti e/o associati anche mediante la realizzazione di eventi (conferenze, seminari, etc.);
- formulare proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- facilitare ogni scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

Art. 3

Ove necessario, le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

Art. 4

La collaborazione tra le Parti firmatarie è oggetto di monitoraggio, a tal fine le Parti convengono di analizzarne congiuntamente gli esiti in una sessione dedicata all'Osservatorio in seno al Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Firenze proponendone l'iniziativa mediante fissazione all'ODG. La sessione di monitoraggio si terrà almeno una volta l'anno d'intesa con la Prefettura di Firenze nell'ambito della conferenza territoriale permanente, o su richiesta delle parti firmatarie del protocollo.

Art. 5

Il Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Firenze come da delibera della seduta del 11 gennaio 2021 entro il mese di Marzo di ogni anno invierà comunicazioni ed informazioni ai sindaci dei Comuni della Città Metropolitana, al fine di consolidare e coinvolgere il sistema di rete di monitoraggio, a riguardo della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e agli specifici strumenti previsti per affrontare e garantire tutele e prevenzione, come il presente protocollo.

Art. 6

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi e delle parti stesse, in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare l'utilizzo del logo delle Parti è circoscritto nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.

L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

Art. 7

Il presente Protocollo ha validità tre anni con decorrenza dalla data della sua stipula.

Art.8

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua stipula.

Firenze, 8 MARZO 2021